

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2163

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BATTILOCCHIO

Istituzione della provincia della Porta d'Italia

Presentata il 4 dicembre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di istituire una nuova provincia in Italia nasce dall'obiettivo di porre la base legislativa e programmatica per valorizzare, conferendo autonomia e autorevolezza, a quelle vaste aree accomunate da alcune peculiarità e omogeneità del tessuto socio-culturale nonché depositarie di tradizioni antichissime, al fine di valorizzarne le potenzialità economiche, la tutela delle risorse ambientali, storiche, artistiche e monumentali nell'ottica di uno sviluppo e rilancio della vocazione turistica e sociale del territorio.

L'obiettivo dell'istituenda provincia, denominata della «Porta d'Italia», si porrà nel quadro di uno sviluppo sostenibile dei territori, garantendo una pari dignità ai comuni che ne faranno parte e che si caratterizzano per omogeneità storica, sociale, culturale ed economica: Allumiere, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Santa Marinella e Tolfa, tutti comuni facenti parte del litorale romano e ricompresi in una vasta area che, grazie alle loro peculiarità, sarà contraddistinta da una grande armonia. Tale progetto è sostenuto, tra l'altro, dalle imponenti infrastrutture portuali e aeroportuali già esistenti, che consentono un accesso regolare a milioni di passeggeri provenienti da tutto il mondo, e si caratterizza per la prossimità del centro decisionale e per lo snellimento dell'apparato burocratico, inserendosi in una visione generale di aggregazione non in contrasto con quella capitolina, ma autonoma e complementare.

La nuova area vasta potrà occuparsi autonomamente dell'amministrazione del proprio patrimonio ambientale e culturale, dello sviluppo dei diversi settori produttivi, delle istituzioni scolastiche, dei trasporti e del rilancio delle politiche

del mare.

In tale contesto si inserisce la presente proposta di legge che reca l'istituzione della nuova provincia, che sarebbe costituita dai comuni già citati. Peraltro, i consigli comunali di Allumiere, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Santa Marinella e Tolfa hanno già adottato delibere favorevoli all'istituzione della nuova provincia. Successivamente, nel mese di aprile 2024, anche il comune di Civitavecchia ha deliberato l'adesione alla provincia revocando poi l'atto per ragioni procedurali, restandone tuttavia di fatto compreso in base all'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

Lo stimolo alla crescita economica e allo sviluppo produttivo rappresentano un importante obiettivo di questa iniziativa legislativa che intende fornire risposte efficaci ed efficienti a una ripresa economica non solo a livello locale ma, in parte, anche regionale e nazionale, attraverso il positivo impatto occupazionale per l'intera area settentrionale della provincia di Roma, attraverso la creazione di poli territoriali omogenei anziché il classico ente centrale dominante ed una sterminata e spesso irrilevante periferia intorno.

L'intero comprensorio di cui fanno parte i summenzionati comuni affonda le radici nell'antichità.

Da sempre definita il «porto dei papi e degli architetti», Civitavecchia presenta, insieme ad altre località che la circondano, una serie di tratti caratteristici: affacciata sul Mar Tirreno, la sua storia è legata alla marineria e al commercio, tanto che oggi il porto è tra i più importanti d'Europa, costituendo il secondo porto crocieristico d'Europa e il primo in Italia, e dispone di collegamenti marittimi giornalieri o settimanali per il trasporto di passeggeri e di camion per la Spagna, la Sardegna, la Sicilia e la Tunisia, primo scalo europeo per numero di crocieristi in transito. I dati forniti dall'Autorità Portuale e relativi al mese di agosto 2024 attestano il *record* annuale di 3,45 milioni di passeggeri crocieristi nel primo semestre del 2024, con un incremento del 14,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il porto di Civitavecchia è storicamente un punto nevralgico anche per la movimentazione di merci, pur avendo subito negli ultimi anni una riduzione dei numeri per cui necessita di un importante opera di rilancio.

Le necropoli di Cerveteri e di Tarquinia, riconosciute nel 2004 dall'UNESCO Patrimonio dell'umanità, rappresentano uno dei gioielli dell'Italia centrale, testimonianza unica ed eccezionale dell'antica civiltà etrusca a pochi chilometri da Roma e ricche di antichissime tombe e di percorsi naturalistici: in particolare il sito archeologico di Cerveteri presenta, nel contesto funerario, le stesse concezioni urbanistiche e architettoniche delle città etrusche, mentre il sito di Tarquinia mostra gli aspetti della vita, della morte e delle credenze religiose della civiltà etrusca grazie alle estese pitture che decorano le migliaia di tombe.

Un valore aggiunto e una straordinaria opportunità per il territorio è data dalle cittadine di Santa Marinella e Ladispoli, che rappresentano apprezzate mete turistiche soprattutto grazie alle loro stazioni balneari e alle riserve naturali, e da Allumiere (nominata Città della cultura della regione Lazio 2020) e Tolfa, due caratteristici borghi situati in una zona ricca di storia e di notevole interesse naturalistico ed archeologico, sulle cime più elevate dei Monti della Tolfa, prospicienti il litorale tirrenico tra Roma e Civitavecchia.

Infine il comune di Fiumicino, che si estende lungo il litorale tirrenico a nord del delta del Tevere, che ne ha plasmato il paesaggio creando un'area umida di

grande valore naturalistico. Si tratta di una città situata in una posizione strategica, che affonda le proprie origini nella storia – partendo dalla cultura di Claudio e Traiano e dalle radici cristiane di Sant'Ippolito – e che comprende alcuni importanti siti archeologici, tra cui l'Area archeologica dei Porti imperiali di Claudio e Traiano. È inoltre sede di un porto, importante scalo per i pescherecci d'altura, divenuto oggetto di importanti progetti dal profilo turistico e soprattutto dell'aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci, aperto nel 1961 e premiato nel mese di luglio 2024 a Istanbul, per la sesta volta negli ultimi sette anni, come il migliore d'Europa nella categoria degli scali oltre i 40 milioni di passeggeri e unico grande *hub* al mondo a vincere in tutte le categorie considerate dall'*Airport Service Quality 2023*.

Occorre sottolineare anche il funzionamento dei collegamenti tra i vari centri, grazie all'autostrada A-12 che collega Tarquinia con Civitavecchia, Santa Marinella, Cerveteri e Ladispoli, mentre la vecchia strada statale Aurelia rappresenta un punto di riferimento nella rete viaria dell'intera penisola italiana. A tutto ciò bisogna aggiungere la «bretella» che unisce l'Aurelia dal chilometro 81 al porto di Civitavecchia e la superstrada Civitavecchia-Orte.

Oltre alla rete stradale bisogna considerare anche quella ferroviaria, quella marina e quella aerea: la prima costituisce un importante snodo di collegamenti con treni cadenzati giornalieri tra le città della fascia costiera e Roma, ma anche verso l'estero (in particolare con il treno che da Civitavecchia raggiunge la Francia).

I porti turistico e commerciale di Civitavecchia e quello per le piccole imbarcazioni da diporto di Santa Marinella rendono quest'area una tra quelle meglio attrezzate del Tirreno.

Infine il collegamento aereo con lo scalo di Fiumicino, rapido grazie al proseguimento della A-12 dopo Ladispoli e la susseguente arteria che porta direttamente all'aeroporto.

L'istituzione della nuova provincia rappresenta un momento storico per l'autonomia dei comuni del litorale romano, che hanno deciso di autodeterminarsi per la difesa del suolo, per un miglior utilizzo delle risorse energetiche, per un nuovo assetto giuridico e istituzionale e per soddisfare le esigenze dei cittadini residenti nei territori interessati, troppo spesso lontani dalla centralità dell'area di Roma Capitale.

La presente proposta di legge si compone di otto articoli.

L'articolo 1 reca l'istituzione della provincia della «Porta d'Italia».

L'articolo 2 individua i comuni facenti parte della istituenda provincia della Porta d'Italia.

L'articolo 3 dispone la cessazione dei territori dei comuni di cui all'articolo 2 dall'area della città metropolitana di Roma Capitale.

L'articolo 4 detta alcune disposizioni relative agli adempimenti riguardanti la costituzione della nuova provincia da parte della città metropolitana di Roma Capitale, nonché le modalità per l'elezione degli organi della nuova provincia.

L'articolo 5 prevede l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dei provvedimenti necessari all'istituzione della nuova provincia.

L'articolo 6 reca disposizioni relative alla quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia della Porta d'Italia per il finanziamento del bilancio.

L'articolo 7 attribuisce ai rispettivi organi e agli uffici della provincia della Porta

d'Italia la competenza degli atti e degli affari amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della città metropolitana di Roma Capitale e relativi a cittadini ed enti compresi nei territori dei comuni interessati dalla costituzione della nuova provincia.
L'articolo 8 reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della provincia della Porta d'Italia)

1. È istituita la provincia della Porta d'Italia, con capoluoghi i comuni di Civitavecchia e di Fiumicino, nell'ambito della regione Lazio.
2. Lo statuto stabilisce quale delle due città capoluogo è sede legale della provincia.

Art. 2.

(Comuni componenti della provincia della Porta d'Italia)

1. La circoscrizione territoriale della provincia della Porta d'Italia è costituita dai seguenti comuni: Allumiere, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Santa Marinella e Tolfa.

Art. 3.

(Cessazione dei comuni componenti la provincia della Porta d'Italia dall'area della città metropolitana di Roma Capitale)

1. I territori dei comuni di cui all'articolo 2 cessano di fare parte dell'area della città metropolitana di Roma Capitale.

Art. 4.

(Compiti della città metropolitana di Roma Capitale relativi all'istituzione della provincia della Porta d'Italia ed elezione degli organi della nuova provincia)

1. La città metropolitana di Roma Capitale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della conferenza metropolitana, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la

finanza pubblica.

4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia della Porta d'Italia hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato ovvero, se antecedenti, delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi della città metropolitana di Roma Capitale.

5. Fino all'elezione degli organi elettivi della Porta d'Italia di cui al comma 4, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

Art. 5.

(Provvedimenti per l'istituzione della provincia della Porta d'Italia)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia della Porta d'Italia degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 4, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione degli uffici dell'amministrazione provinciale.

Art. 6.

(Riparto delle risorse finanziarie)

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia della Porta d'Italia per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione della città metropolitana di Roma Capitale, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due istituzioni di area vasta e il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi dei due enti concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dei fondi di spettanza della provincia della Porta d'Italia dal bilancio della città

metropolitana di Roma Capitale.

Art. 7.
*(Competenza degli atti
e degli affari pendenti)*

1. Gli atti e gli affari pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della città metropolitana di Roma Capitale e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia della Porta d'Italia.
2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia della Porta d'Italia a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 8.
(Disposizione finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser